

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISSIS TEODOSIO ROSSI - PRIVERNO**  
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Artistico  
Istituto Tecnico Industriale - Istituto Professionale per l'Agricoltura  
Via Montanino - 04015 - Priverno (LT) tel e fax 0773 911325  
ltis00300c@istruzione.it - www.issisteodosiorossi.it  
**C.F. 02000800595**



## CRITERI GENERALI

### PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI E PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO, A.S. 2023-2024

#### Il Collegio Docenti,

**TENUTO CONTO** che la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è normata dall'art. 4 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122 e in particolare dal Comma 5: "Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e che la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico";

**CONSIDERATO** che il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti e che le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;

**VISTO** il comma 7, art 14 del DPR 122/09, il quale indica che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, cioè di ciascun corso di studi, tenendo in debito conto eventuali deroghe approvate in sede di Collegio dei Docenti;

con **DELIBERA n° 58** del 13-05-2024

#### APPROVA LA FORMULAZIONE dei sotto elencati

##### 1. CRITERI per la "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" alla classe successiva:

ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M.92/07 e dell'art.4, comma 6, del DPR 122/09, tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il consiglio di classe sospende l'ammissione alla classe successiva principalmente per il **numero delle insufficienze**.

**La sospensione del giudizio è possibile se la presenza di insufficienze gravi/gravissime non supera il numero di tre oppure di due unite a mediocrità (voto di 5) diffuse.**

**Inoltre per la formulazione della sospensione del giudizio di una o più discipline, il Consiglio di Classe terrà conto di:**

### **Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi:**

1. partecipazione ( passiva, accettabile, attiva...) anche nelle attività dei PCTO;
2. impegno (del tutto inadeguato non sempre adeguato, settoriale, adeguato, costante...);
3. interesse (nullo, selettivo, proficuo, costante...);
4. frequenza (assidua ,discontinua...).

### **Potenzialità del recupero**

1. Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia;
2. Attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma;
3. Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell'anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi;
4. Progressione rispetto al livello di partenza;
5. Eventuali altre segnalazioni.

### **Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione del giudizio sono tenuti a:**

1. seguire i corsi di recupero e/o sportelli programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini svolgendo i compiti assegnati e studiando anche in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria alunni;
2. qualora gli studenti, in presenza di corsi organizzati dall'Istituto, desiderino comunque prepararsi in modo autonomo, occorre che presentino la dichiarazione dei genitori, che si assumono l'onere della preparazione;
3. provvedere autonomamente allo studio di tutte le discipline e di quelle per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero e/o sportelli, svolgendo i compiti assegnati e studiando in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria alunni;

Entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibera l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.

In caso di esito positivo vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione 'ammesso', risolvendo, così, la sospensione del giudizio attuata negli scrutini di giugno; in caso di esito negativo il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'Istituto con la sola indicazione 'non ammesso'.

Nei confronti degli studenti per i quali viene espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e del penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede, altresì, all'attribuzione del punteggio di credito nella misura prevista dalle indicazioni ministeriali.

## **2. CRITERI per la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:**

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi il comportamento, l'attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, procede alla NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di:

1. Mancanza del numero minimo (75%) di ore di frequenza sul monte ore annuale, salvo deroghe motivate;
2. votazione riferita al comportamento (voto di condotta) inferiore a sei decimi;
3. presenza di più di tre insufficienze gravi o di più di due insufficienze gravi con diffuse mediocrità, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali relativamente a conoscenze, competenze e capacità e da non poter essere, a giudizio del Consiglio di Classe, recuperate entro l'inizio dell'anno scolastico successivo;

Il Consiglio di Classe, inoltre, tiene conto della presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. l'esito non positivo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta;
2. la persistenza di gravi/gravissime lacune nella preparazione di base;
3. l'impossibilità dell'alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva;
4. la limitata e poco significativa progressione rispetto al livello di partenza;

5. le scarse attitudini dall'alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma;
6. l'inadeguato rispetto delle consegne;
7. il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, ...) e le capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, ...);
8. la partecipazione ( passiva, selettiva, ...), l'impegno (inadeguato, parziale, ...), l'interesse (nullo, selettivo, ...), la frequenza (saltuaria, ...), anche ai corsi di recupero;
9. eventuali altre segnalazioni

Il Consiglio di classe può derogare nella sua competenza ed autonomia ai criteri suddetti per ragioni motivate e certificate.

### **3. REQUISITI per l' AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO:**

Fermo restando, quanto previsto al precedente Punto B) CRITERI per la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, **Il Consiglio di classe procede all'Ammissione agli esami di Stato, verificata la presenza delle seguenti condizioni:**

- Frequenza non inferiore ai tre quarti delle ore di lezione annuali (75%), salvo deroghe motivate ai sensi di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti;
- votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, salvo l'ammissione, con provvedimento motivato, con una insufficienza in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico;
- voto di comportamento non inferiore a 6/10;
- partecipazione alle prove INVALSI.

#### **IL COLLEGIO DOCENTI, INOLTRE**

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito all'art. 14, co. 7 del **DPR n. 122 del 22/06/2009**, ovvero che l'anno scolastico è valido, se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e che dalle assenze effettuate possono essere sottratte quelle che rientrano nelle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;

**CONSIDERATO** che le deroghe vanno individuate per casi eccezionali debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al Consiglio di acquisire quegli elementi necessari alla valutazione finale;

**VISTO** la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, che a puro titolo indicativo (ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche), riporta alcune tipologie di assenza che possono rientrare *tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste*,

**con DELIBERA N° 60 DEL 13-05-2024,**

**fissa e approva nelle motivazioni che seguono, l'elenco delle condizioni che consentono l'applicazione della deroga alla limitazione del 25% , quale percentuale massima di assenze consentite, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e/o agli esami di Stato:**

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Gravi e certificati motivi personali e/o familiari;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

**La Dirigente scolastica**  
*Anna Maria Bilancia*